

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 aprile 2015.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Pescara nonché di quello della sezione staccata di Pescara della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo.**

IL DIRETTORE

DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014 recante l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 4, comma 7, in materia di attribuzioni di competenze alla Direzione della giustizia tributaria;

Viste le note n. 300 e n. 1002 del 16 aprile 2015 con le quali rispettivamente il Direttore dell'Ufficio di segreteria della C.T.P. di Pescara e il Dirigente dell'Ufficio di segreteria della C.T.R. dell'Abruzzo, per quanto riguarda la Sezione staccata di Pescara della medesima C.T.R., hanno comunicato che nella giornata del 16 aprile 2015 i propri uffici non hanno potuto regolarmente funzionare a causa dell'allarme bomba che alle ore 10 ha costretto tutti i presenti presso la sede in Piazza Italia n. 15 - Pescara a lasciare immediatamente i relativi locali;

Viste le note n. 307 e n. 1025 del 17 aprile 2015 con le quali rispettivamente il Direttore dell'Ufficio di segreteria della C.T.P. di Pescara e il Dirigente dell'Ufficio di segreteria della C.T.R. dell'Abruzzo, per quanto riguarda la Sezione staccata di Pescara della medesima C.T.R., hanno comunicato che dopo i controlli effettuati in tutta la palazzina di Piazza Italia n. 15 - Pescara dalla Polizia di Stato, le proprie attività d'istituto riprendevano regolarmente nella stessa giornata del 16 aprile 2015 dalle ore 12,45;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi da parte della Commissione tributaria provinciale di Pescara nonché della Sezione staccata di Pescara della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo durante il giorno 16 aprile 2015 per la motivazione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Abruzzo che con nota n. 409 del 20 aprile 2015 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento dell'irregolare funzionamento;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Pescara nonché della Sezione staccata di Pescara della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo durante il giorno 16 aprile 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2015

*Il direttore:* SIRIANNI

15A03499

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI


DECRETO 19 febbraio 2015.

**Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni" e in particolare l'articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,



a norma dell'articolo 2, comma 10 ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il regolamento (UE) n. 1308 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 e, in particolare, gli articoli da 61 a 72;

Visto il regolamento (CE) n. 555 della Commissione, del 27 giugno 2008, e successive modifiche relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo che si applica fino al completamento dell'adozione degli atti delegati da parte della Commissione da effettuarsi entro il 20 dicembre 2020;

Visto il paragrafo 1 dell'articolo 68 del regolamento (UE) n. 1308, del 17 dicembre 2013, che stabilisce la possibilità, per lo Stato membro, di prorogare al 31 dicembre 2020 il termine ultimo per la presentazione della richiesta di conversione dei diritti in autorizzazioni;

Visto, il paragrafo 2 dell'articolo 68 del regolamento (UE) 1308, del 17 dicembre 2013, che prevede che le autorizzazioni concesse in seguito alla conversione dei diritti hanno lo stesso periodo di validità dei diritti d'impianto da cui hanno origine;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 2000, modificato dal decreto ministeriale 29 luglio 2005, relativo a norme di attuazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e del regolamento (CE) n. 1227/2000, concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Ritenuto opportuno avvalersi della proroga di cui al paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

Ritenuto opportuno uniformare, come stabilito dal citato regolamento (UE) n. 1308/2013, la disciplina nazionale in materia di validità dei diritti di reimpianto in modo da non creare disparità tra i titolari degli stessi;

Ritenuto propedeutico, per il passaggio al nuovo sistema autorizzativo di nuove superfici vitate, agevolare lo scambio dei diritti di reimpianto tra i possessori per favorirne prioritariamente l'utilizzo;

Considerata la mancata intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 30 ottobre 2014;

Ritenuto necessario adottare il decreto attivando la procedura di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede il coinvolgimento del Consiglio dei ministri, che può intervenire

con deliberazione motivata, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla mancata intesa della Conferenza Stato – Regioni;

Vista la delibera motivata del Consiglio dei ministri con la quale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 10 febbraio 2015 è stato approvato lo schema di decreto esaminato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano autorizzando il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad adottarlo

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il termine ultimo per presentare la richiesta di conversione in autorizzazioni dei diritti di impianto, concessi ai produttori anteriormente al 31 dicembre 2015, è fissato al 31 dicembre 2020.

Art. 2.

1. Qualora al 31 dicembre 2015 il diritto di impianto non sia stato utilizzato e sia in corso di validità esso viene convertito in autorizzazione. La conversione in autorizzazione avviene previa richiesta avanzata dal titolare dello stesso secondo termini e modalità definiti con successivo provvedimento. L'autorizzazione ha la medesima validità del diritto che l'ha generata e, qualora non utilizzata, scade al più tardi il 31 dicembre 2023.

Art. 3.

1. Il comma 6, lettera *b*), dell'articolo 4 del decreto ministeriale 27 luglio 2000 è abrogato.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2015

*Il Ministro:* MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2015

Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 1410

15A03491

